



## Comune di Zanica

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 11-05-2022

#### **OGGETTO: Indirizzi operativi per il controllo degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale**

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio alle ore 20:30 in videoconferenza ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n.32 del 4 marzo 2020 a seguito emergenza Covid-19, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Locatelli Luigi Alberto	Sindaco	Presente in videoconferenza
1	Gritti Annamaria	Vicesindaco	Presente in videoconferenza
1	Alfarano Maria Cristina	Assessore	Presente in videoconferenza
1	Sertorio Fabrizio	Assessore	Presente in videoconferenza
1	Vezzoli Matteo	Assessore	Presente in videoconferenza

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rossella Orlando

Il Sindaco Luigi Alberto Locatelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. e in particolare il suo art.14, comma 12;
- le deliberazioni della Giunta Regionale con le quali sono stati emanati i criteri previsti dalla L.R. 12/2005;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio in data 27/06/2001;
- il Capo I e III del Titolo II, Parte II del D. Lgs. 152/2006;
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 351 del 13.03.2007 con la quale sono stati approvati gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" in attuazione del comma 1 della Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/10 e n.9/3836 del 25.07.2012 che modificano e integrano la precedente;
- la D.G.R. 8/2121 del 15.03.2006 recante *“Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative beni paesaggistici”*;

### PREMESSO che

- il Comune di Zanica è dotato di Piano del Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2012 e pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 20 del 15/05/2013, successivamente variato con D.C.C. n. 3 del 18/02/2014, con D.C.C. n. 9 del 6/04/2016, con D.C.C. n. 35 del 14/11/2016, con D.C.C. n. 13 del 3/04/2017, con D.C.C. n. 14 del 3/04/2017, con D.C.C. n. 1 del 19/03/2018, con D.C.C. n. 4 del 7/03/2019, con D.C.C. n. 5 del 7/03/2019, con D.C.C. n. 8 dell'8/04/2019 e con D.C.C. n. 30 dell'8/10/2019;
- con delibera del Consiglio Comunale n°37 del 30/11/2021, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL del 05/01/2022 è stata approvata la *“Rettifica e correzione degli ambiti assoggettati a vincolo ambientale ex art. 142, lett. c) indicati nella Tav "A7 - var 5 Carta dei Vincoli”*;

### PREMESSO INOLTRE che

- la disciplina del vigente Piano delle Regole per gli ambiti di Centro Storico introduce una graduazione tipologica degli interventi ammessi attribuiti ad ogni singola unità edilizia con contenuti di norma conservativi e rigorosi, volti al mantenimento dei caratteri architettonici e paesaggistici dell'unicum storico in cui si collocano;

- l’Art 44 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano delle Regole ulteriormente introduce il Punto 10 – “Centri storici – edifici e complessi di interesse storico-architettonico” e prescrive che *“gli interventi sui manufatti architettonici e sui suoi elementi costitutivi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali.”*;
- L’art 91 “Caratteri costruttivi e materiali” del vigente REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE prescrive che *“tutte le coperture e le falde inclinate dei centri storici... devono conservare i manti di rivestimento esistente e quelli di nuova formazione devono essere provvisti di manto rivestimento in coppi.”*;
- I Centri Storici zanichesi, ad eccezione del complesso del Padergnone vincolato con specifici decreti ministeriali e di taluni edifici monumentali anch’essi oggetto di tutela specifica e puntualmente individuati nella Tavola “A7 - var 5 Carta dei Vincoli” del vigente PGT, non sono soggetti a tutela sovracomunale, né monumentale, né paesaggistica;
- Il Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia con propria circolare del 07.05.2021 emanava LINEE DI INDIRIZZO ai Comuni per le quali *“nell’ambito degli ambiti identificabili negli strumenti urbanistici come nuclei di antica formazione secondo la L.R. 12/2005 (già in parte zone “A” nelle definizioni di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444), non oggetto di tutela specifica da parte del Codice, si sottolinea l’importanza, dal punto di vista storico testimoniale, del mantenimento delle caratteristiche proprie di tali aggregati, nell’insieme delle loro varianti diacroniche, tipologiche e morfologiche, nonché della riconoscibilità delle stratificazioni costruttive. ....omissis..., in particolar modo se supportata da valutazioni di tipo vedutistico, è generalmente da evitarsi la posa dei pannelli fotovoltaici, laddove l’inserimento di tali elementi determina, per dissonanza materica e cromatica, nonché incongruenza geometrica, l’alterazione dell’insieme di coperture di tipo tradizionale, specie se percepibili da spazi pubblici.”*

#### RILEVATO che

- L’Assemblea del Senato il 21 aprile 2022 ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del d.d.l. n. 2588, di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* (c.d. Decreto Energia o Decreto Bollette)<sup>1</sup> e nell’iter di conversione sono state inserite semplificazioni procedurali per gli impianti fotovoltaici. Ad oggi la legge di conversione non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
- L’art. 9, comma 1, è stato interamente sostituito nel corso dell’esame della Camera, ed esonera dai permessi specifici per installare, con qualunque modalità, impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e ciò vale anche per strutture,

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022.

manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. L'esonero si estende alle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici;

- L'art. 9, comma 1, prevede infatti che *“non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico poiché in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici”*;
- nei centri storici, anche se sottoposti a vincolo esplicito paesaggistico, è altresì liberalizzata l'installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ma non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale;
- per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal D.Lgs. n. 199/2021 attuativo della Direttiva RED II.

DATO ATTO che

- per quanto precede pare evidente che la novella legislativa ammette l'alterazione delle coperture esistenti nei Centri Storici come anche in edifici e complessi di interesse storico-architettonico (consentendo quindi l'installazione di tali impianti sulle coperture), superando la normativa urbanistica ed edilizia ora vigente nel Comune di Zanica che non ammette tale installazione e/o alterazione delle coperture esistenti nei Centri Storici;
- la qualificazione di “manutenzione ordinaria” per tali interventi consente di procedere alla loro esecuzione in assenza di ogni titolo abilitativo;
- anche le indicazioni di cui alla recente Circolare del Soprintendente ai Beni architettonici e per il Paesaggio delle provincie di Bergamo e di Brescia, quale Linea di indirizzo per tutti i centri storici dei Comuni di sua competenza dovranno essere aggiornate alla luce della novella e non possono mantenere alcuna cogenza per quegli ambiti non tutelati con specifico provvedimento legislativo e/o amministrativo;

TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO e DATO ATTO

- al fine di garantire sia la corretta e completa applicazione dei nuovi precetti legislativi summenzionati, sia una opportuna attenzione alla qualità degli interventi sul proprio territorio, specie per gli ambiti di maggior pregio, si ritiene di fornire al Settore 6 competente alcuni indirizzi operativi per

Viste le attribuzioni della Giunta Comunale ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 6. Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 267/00;

A votazione unanime favorevole;

### **D E L I B E R A**

DI PRENDERE ATTO integralmente delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI FORNIRE al competente Settore 6 i seguenti indirizzi operativi:

- nel rispetto della semplificazione e liberalizzazione delle procedure introdotta per la installazione di pannelli fotovoltaici nei “centri storici edifici e complessi di interesse storico-architettonico” individuati nella Tavola C5/4 del vigente PGT, in particolar modo per quelli sottoposti a Grado I “restauro” e Grado II “risanamento conservativo”, ma non soggetti a tutela specifica sovracomunale è raccomandabile e preferibile che, laddove sia praticabile l'alternativa, gli interventi:
  - siano preferibilmente integrati alle falde di copertura e disposti in forma rettangolare e regolare;
  - abbiano colorazione omogenea con la copertura in cui si integrano;
  - posizionati in ambiti non visibili dagli spazi pubblici;
  - si eviti di coprire integralmente la falda di copertura:
- a tale scopo si ritiene utile che tali indirizzi vengano forniti a cittadini e professionisti del settore in modo possano liberamente assumerli *ex ante* quale alternativa praticabile;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 6. Urbanistica, l'espletamento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



## Comune di Zanica

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

---

**OGGETTO: Indirizzi operativi per il controllo degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale**

Visto l'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 09-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dott. arch. Gianluca Della Mea

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)*

*Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Zanica ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Luigi Alberto Locatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Rossella Orlando

*Il presente documento è firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 in data 11-05-2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Rossella Orlando

*Il presente documento è firmato digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)*